

TAR Bari 31/12/1996 n. 917

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Non si possono considerare automaticamente riconducibili ad un unico centro decisionale le offerte presentate ad una pubblica gara da Imprese legate fra di loro da un rapporto di controllo o collegamento, né quindi se ne può far discendere un generale divieto di partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti, giacché il fenomeno del collegamento economico funzionale fra Imprese gestite da Società del medesimo gruppo assume rilevanza giuridica solo in casi determinati, espressamente disciplinati dall'ordinamento, cui non può l'interprete aggiungere di ulteriori, anche per non limitare indebitamente le forme di esercizio dell'iniziativa economica privata.